

STATUTO

ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE MONZA SOCCORSO

ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ODV

Art. 1 Costituzione

1. È costituita l'Associazione denominata " **ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE MONZA SOCCORSO - AVPC MONZA SOCCORSO** " Organizzazione di Volontariato (o ODV) di seguito, in breve, Associazione. L'Associazione è un Ente del Terzo Settore è disciplinata dal presente Statuto e agisce nei limiti del D.lgs. 117/2017. L'Associazione, in quanto non riconosciuta, è disciplinata oltre che dalla citata norma anche dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile.
2. I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati ai principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'Associazione stessa.
3. La durata dell'Associazione è illimitata.
4. L'Associazione ha sede in via Carlo Rota 1 a Monza
5. Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito della stessa città, nonché istituire sedi e sezioni distaccate anche in altre località della Regione Lombardia e del territorio italiano.

Art. 2 Scopi

1. L'Associazione non ha fini di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'associazione è apolitica ed estranea a qualsiasi partito o movimento. Svolge attività di previsione, prevenzione intervento e soccorso in caso di eventi

calamitosi ovunque essi si verifichino, basandosi sulle forze, capacità e mezzi che l'Associazione riesce a fornire. L'attività è svolta in collaborazione con il Sindaco che è il capo responsabile della Protezione Civile, come previsto dalla Legge. Per il raggiungimento dei suoi scopi. In particolare opera nel settore tutela e valorizzazione del territorio, della natura e dell'ambiente, con particolare riferimento alle attività di protezione civile. L'Associazione potrà studiare, realizzare, gestire apposite strutture di supporto tecnico logistico per migliorare o accelerare opere di intervento con la collaborazione degli Organi preposti del Comune, della Provincia, della Regione e dello Stato.

Art. 3 Finalità

1. L'Associazione, in conformità all'atto di costituzione e agli scopi che si propone ed in ossequio al D.lgs. 117/17 ed al Codice di Protezione Civile, intende svolgere le seguenti attività di interesse generale:
 - Protezione Civile ai sensi della Legge 24.2.1992 N. 22 e successive modifiche.
 - Interventi finalizzati alla salvaguardia e miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio rifiuti urbani, speciali o pericolosi, nonché alla tutela degli animali.
 - Educazione, istruzioni e formazione professionale ai sensi della Legge 28.3.2003 N. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa
 - Organizzazione e gestione delle attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura di protezione civile e della pratica del volontariato.
 - Attività di conservazione del patrimonio artistico.
 - Beneficienza, sostegno a distanza, cessione gratuita di beni alimentari o di prima necessità, ovvero erogazioni di danaro, beni, servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale, ivi compresa la possibilità di seguire soggetti in esecuzione di lavori di pubblica utilità o messa alla prova come stabilito da norme penali e previa sottoscrizione di apposite convenzioni.

In particolare si propone di:

- Svolgere attività di previsione, prevenzione, intervento e soccorso in caso di eventi calamitosi, ovunque essi si verifichino basandosi sulle forze, capacità e mezzi che l'Associazione stessa potrà fornire
- Svolgere, partecipare a corsi di formazione, addestramento ed esercitazione.
- Svolgere attività di safety, informazione, antincendio durante manifestazioni pubbliche, sagre.
- Svolgere attività a tutela e salvaguardia dell'ambiente.
- Realizzare corsi di aggiornamento ed addestramento dei soci con gli Enti Locali e le Istituzioni per la raccolta e l'elaborazione dei dati di pubblica utilità in materia di Protezione Civile.
- Favorire lo sviluppo della coscienza sociale e quella di carattere professionale atte a soddisfare le esigenze di conoscenza e di crescita culturale dei soci e dei cittadini.
- Nel settore della Protezione Civile, della tutela della salute, della salvaguardia dell'ambiente, compiere attività di formazione, informazione ed aggiornamento rivolto al mondo della scuola, ai docenti ed agli studenti di ogni ordine e grado. Tale attività potrà essere svolta anche in collaborazione con altre Associazioni ed enti che operano nella scuola.
- Svolgere attività di promozione dell'associazione e in generale della Protezione Civile.
- Divulgare attraverso i normali canali informativi, tutte quelle informazioni ritenute utili per prevenire pericoli individuali e collettivi e contribuire alla crescita di una coscienza di solidarietà sociale in situazioni di emergenza.
- Raccolta fondi, alimenti, generi di prima necessità da devolvere a popolazioni colpite da calamità.
- Collaborare con la Pubblica Autorità nello studio e nella risoluzione dei problemi che interessano il territorio nazionale e in particolare quello della Regione Lombardia e dei comuni della Provincia di Monza e Brianza.
- Controllo del territorio, del paesaggio, della natura e del soccorso in caso di pubblica calamità, attraverso l'uso dei mezzi in dotazione.

2. L'Associazione potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale indicate nel presente articolo, purché assumano carattere strumentale e secondario, nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.
3. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Art. 4 Aderenti all'Associazione

1. Sono aderenti all'Associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione e il presente statuto (Soci Fondatori), e quelli che, maggiorenni, non essendo previsto per legge la possibilità di accogliere soci di minore età, ne faranno richiesta. La domanda sarà esaminata ed accolta dal Consiglio Direttivo dell'Associazione (Soci ordinari).
2. Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di altri Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle Organizzazioni di volontariato associate.
3. Ad eccezione dei Soci onorari, ciascun aderente, ovvero il responsabile dell'Ente aderente, ha diritto di voto, per l'approvazione e modificazione dello statuto, dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell'Associazione, l'approvazione del bilancio o rendiconto annuale. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.
4. Il numero degli aderenti è illimitato, ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.
5. Gli aderenti hanno tutti parità di diritti e di doveri.
6. Criteri di ammissione ed esclusione degli aderenti:
 - a) Nella domanda di ammissione, l'aspirante aderente, che fornisce un recapito di posta elettronica anche non certificata, ove verranno effettuate tutte le comunicazioni, dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'Associazione;
 - b) L'ammissione decorre dalla data di deliberazione del Consiglio Direttivo

dell'Associazione, che deve prendere in esame le domande di nuovi aderenti nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione dell'istanza, deliberandone l'iscrizione nel registro degli aderenti all'Associazione; dell'accettazione della domanda viene data comunicazione al Socio a mezzo posta elettronica e con affissione all'albo sociale;

c) Gli aderenti cessano di appartenere all'Associazione per:

- I. dimissioni volontarie;
- II. sopraggiunta impossibilità ad effettuare le prestazioni programmate;
- III. per mancato versamento del contributo per l'esercizio sociale in corso;
- IV. per decesso;
- V. per comportamento contrastante gli scopi statutari;
- VI. per persistente violazione degli obblighi statutari;

d) L'ammissione e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo. È ammesso ricorso all'Assemblea degli aderenti, entro 15 giorni dalla comunicazione. L'Assemblea deve decidere sul ricorso nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

Art. 5 Diritti e doveri degli aderenti

1. Gli aderenti possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione. Il contributo a carico degli aderenti ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio preventivo. Il contributo è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, decesso o di perdita della qualità di aderente. Deve essere versato entro il 31 marzo dell'anno cui si riferisce ovvero entro trenta giorni dopo la delibera dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio di riferimento.

2. Gli aderenti hanno il diritto di partecipare alle assemblee (se in regola con il pagamento del contributo) e di votare direttamente o per esplicita delega scritta e di presentare la propria candidatura agli organi sociali:
 - a. di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
 - b. di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
 - c. di usufruire di tutti i servizi dell'Associazione;
 - d. di dare le dimissioni o recedere in qualsiasi momento;
 - e. di conoscere l'ordine del giorno delle assemblee;
 - f. di esaminare i libri sociali secondo le modalità previste dal Regolamento interno o da apposita delibera del direttivo.
3. Gli aderenti sono obbligati:
 - a. a osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli Organi sociali;
 - b. a versare il contributo stabilito dall'Assemblea, nei termini indicati dal presente statuto, pena l'esclusione o la perdita del diritto di voto;
 - c. a svolgere le attività concordate ovvero prestare i servizi, almeno una volta all'anno, di Protezione Civile richiesti a seguito di attivazione o per convenzione;
 - d. mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione,
4. Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere in alcun modo retribuite. Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute, secondo opportuni criteri e parametri validi per tutti gli aderenti, preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea, ovvero stabiliti dalla Legge.
5. Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

Art. 6 Patrimonio — Entrate

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:
 - a. beni mobili ed immobili che diverranno di sua proprietà;
 - b. fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
 - c. erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio.
2. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:
 - a. quota associativa annuale
 - b. contributi degli aderenti per le spese dell'Associazione
 - c. contributi di privati;
 - d. contributi dello Stato, di Enti e di istituzioni pubbliche;
 - e. contributi di organismi internazionali
 - f. donazioni e lasciti testamentari non vincolati dall'incremento del patrimonio;
 - g. rimborsi derivanti da convenzioni;
 - h. rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;
 - i. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
 - j. fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante l'offerta di beni di modico valore
 - k. ogni altro provento, anche derivante da iniziative benefiche e sociali, non esplicitamente destinato ad incremento del patrimonio.
3. I fondi sono depositati presso gli Istituti di credito stabiliti dal Consiglio Direttivo;
4. Ogni operazione finanziaria di carattere straordinario è disposta con firme congiunte del Presidente e del Segretario

Art. 7 Organi sociali dell'Associazione

Organi sociali dell'Organizzazione sono:

- l'Assemblea degli aderenti;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

Art. 8 Assemblea degli aderenti

1. L'Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'Associazione
2. L'Assemblea è convocata da Consiglio Direttivo ed è di regola presieduta dal Presidente dell'Associazione.
3. La convocazione è fatta in via ordinaria, per iscritto con comunicazione via mail a tutti gli aderenti ed affissione all'albo sociale, almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta si renda necessario per le esigenze dell'Associazione.
4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo degli aderenti: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.
5. L'Assemblea ordinaria viene convocata per:
 - a. l'approvazione del programma e del bilancio consuntivo e di previsione per l'anno successivo;
 - b. l'approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico (bilancio Consuntivo) dell'anno precedente;
 - c. l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo.

6. Altri compiti dell'Assemblea ordinaria sono:
 - a. eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo;
 - b. approvare gli indirizzi e il programma del Consiglio Direttivo;
 - c. ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
 - d. fissare l'ammontare del contributo per l'esercizio annuale o altri contributi a carico degli aderenti quale forma di partecipazione alla vita dell'Associazione, senza per questo instaurare un rapporto di partecipazione patrimoniale.
7. Di ogni assemblea deve essere redatto il verbale da inserire nel registro delle assemblee degli aderenti. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti.
8. L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello Statuto o di scioglimento e liquidazione dell'Associazione.
9. L'Avviso di convocazione è inviato individualmente, per iscritto, agli aderenti almeno 10 gg prima della data stabilita; ed è anche reso pubblico nella sede sociale e deve contenere l'ordine del giorno.
10. L'Assemblea può deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione nel caso in cui il numero degli aderenti diventasse particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltosa l'individuazione di una sede adatta.
11. In prima convocazione, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti presenti in proprio o con esplicita delega scritta. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione l'assemblea, tanto ordinaria, quanto straordinaria, è validamente costituita, qualunque sia il numero degli aderenti in proprio o con esplicita delega scritta. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria, in seconda convocazione, sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.
12. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione, sono richieste le maggioranze indicate al successivo art. 13, salvo che la legge disponga altrimenti.

13. I componenti del Direttivo non hanno diritto di voto nelle delibere che riguardano la loro responsabilità
14. Gli Associati che abbiano un interesse in conflitto con quanto oggetto di delibera hanno l'obbligo di astenersi.
15. L'assemblea può anche svolgersi in modo telematico ed in videoconferenza.

Art.9 il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito al Presidente è generale. Le limitazioni di potere non sono opponibili ai terzi e non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
2. Il Direttivo è eletto dall'Assemblea degli aderenti, Il numero dei componenti è di 5. Resta in carica 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti, Essi decadono, di norma, qualora risultino assenti ingiustificati per tre volte consecutive.
3. Il Consiglio Direttivo, alla sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente ed un Vice Presidente, il Segretario-Tesoriere.
4. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente almeno una volta ogni tre mesi o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi, la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro, con voto consultivo,
5. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti,
6. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.
7. Compete al Consiglio Direttivo:
 - a. compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione

- b. fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
 - c. predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale fissato per il 31 dicembre di ogni anno;
 - d. predisporre e sottoporre all'approvazione dell'assemblea il preventivo e programma di lavoro per l'anno successivo entro il mese di dicembre, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
 - e. eleggere il Presidente e il Vice Presidente (Coordinatore Operativo);
 - f. nominare il Segretario/Tesoriere, che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo, oppure anche tra i non aderenti;
 - g. accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
 - h. deliberare in merito all'esclusione degli aderenti;
 - i. ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio, adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;
 - j. assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata degli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste nel bilancio;
 - k. istituire gruppi o sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee con voto consultivo.
 - l. Stabilire la quota annuale associativa ed il termine, eventualmente diverso da quello previsto dallo Statuto per il suo pagamento
 - m. Nominare all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'associazione, il Direttore, deliberandone i relativi poteri
7. Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente o a un Comitato Esecutivo l'Ordinaria Amministrazione. Le riunioni dell'eventuale Comitato Esecutivo devono essere verbalizzate nell'apposito registro.

Art. 10 Presidente

1. Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
2. È autorizzato ad aprire e chiudere conti correnti bancari o postali; può eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura da Pubbliche amministrazioni, enti, istituzioni e da privati, rilasciandone quietanze liberatorie.
3. Ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa;
4. Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea, del Consiglio Direttivo;
5. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
6. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera. Di fronte agli aderenti, ai terzi e tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente sostituisce quella del Presidente assente per impedimento. Inoltre il Vice Presidente svolge l'attività di Coordinatore Operativo.
7. Sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'associazione

Art.11 Bilancio

1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, conformemente con quanto stabilito dal Codice Civile e dalle disposizioni vigenti in materia.
2. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti, le spese suddivise per capitoli e voci analitiche.
3. Il bilancio deve coincidere con l'anno solare, in quanto l'esercizio termina il 31 dicembre di ogni anno.
4. Gli avanzi di gestione residuanti dall'attività annuale possono essere impiegati per la

realizzazione delle attività stabilite dall'Associazione e di quelle ad esse direttamente connesse. Durante la vita dell'Associazione, è vietata la distribuzione in qualsiasi forma anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitali, fatti salvi i casi imposti o consentiti dalla legge a favore di altre Organizzazioni di volontariato ETS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura o rete di solidarietà.

5. Il bilancio deve essere approvato entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio.
6. Nei medesimi termini di cui al comma 5 del presente articolo, al superamento delle soglie di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte del Direttivo e l'approvazione da parte dell'assemblea.
7. Il bilancio va redatto secondo le linee guida indicate con Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

Il Bilancio preventivo deve essere redatto in conformità al Decreto Ministeriale di cui all'art. 13 comma 3 del D.Lvo 117/17, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato per la redazione del consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale.

Art. 12 Libri sociali

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
- e) il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione

I libri sociali sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo; i libri di cui alla lettera d) sono tenuti dall'organo cui si riferiscono.

Art. 13 Organo di controllo o revisione legale

Ove ricorrano i presupposti di cui agli artt. 30 e 31 del C. vo 117/17 l'assemblea

L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche *monocratico*, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno i componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni di cui al D. Lgs 8.6.2001 N. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

Le riunioni dell'Organi di controllo sono validamente costituite con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei presenti.

Art. 14 Collegio dei garanti

L'assemblea può eleggere un collegio costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non soci. Le eventuali sostituzioni dei componenti del Collegio, effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Compito del Collegio è quello di esaminare le controversie tra gli associati e tra questi e l'associazione o tra i membri ed i suoi organi e tra gli organi stessi, giudicando sulle medesime in via definitiva con giudizio ex bono et aequo e senza formalità di procedure.

Art.15 Modifiche allo Statuto — scioglimento dell'Associazione

1. Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

2. Lo scioglimento, la cessazione ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione dell'Associazione, può essere proposta dal Consiglio Direttivo e approvata, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti, dall'Assemblea convocata con specifico ordine del giorno, I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione, sono devoluti, previo parere dell'Ufficio Regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45 comma 1 del D.Lvo 117/17, qualora attivato e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo Settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, avente analoga natura giuridica ed analogo scopo.
3. Nel caso l'assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale, di cui all'art. 9 del D.Lvo 217/17

Art. 16 Gratuità delle cariche

Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nell'interesse dell'Associazione.

Art.17 Norme di funzionamento

Le norme di funzionamento eventualmente predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea, saranno rese note per mezzo di copia affissa nell'albo avvisi esposto nella sede sociale. Gli aderenti possono richiedere copia personale.

Art. 18 Divieto di distribuzione degli utili

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale, durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lvo 217/17

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, redite, proventi e ogni altra tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

Art. 19 Assicurazione dei volontari

Tutti gli associati che prestano attività di volontariato non occasionale sono assicurati per infortunio e responsabilità civile.

L'associazione, previa delibera del Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale

Art. 20 Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Il presente statuto è stato approvato dalla Assemblea Straordinaria dei soci in data 5 luglio 2022

Luco Villa	Silvia Stano
Alberto Belfi	Giulio Luzzi
F. Rossi	Roberto
F. Sesto Sesto	Monica D'Amico
Sesto Sesto	Federica Pirella
Luca Cazzaniga	Luca Sisti
Fabrizio Maggi	Carlo Sisti
Giuseppe Roberto	